



Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel. 011 9645025 Fax 011 9646283
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12

OGGETTO:

Approvazione delle tariffe e determinazione delle rate e delle scadenze di versamento della TARI per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CHIABERTO Emilio Stefano - Presidente	Sì
2. MILETTO Paolo - Assessore	Giust.
3. DI GAETANO Eugenio - Vice Sindaco	Sì
4. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Sì
5. ANSELMO Chiara - Consigliere	Sì
6. BLANDINO Giovanni - Consigliere	Sì
7. BUCCI Gualtiero - Consigliere	Sì
8. PENT Alex - Consigliere	Sì
9. AUDI BUSSIO Ezia - Consigliere	Sì
10. SIBILLA Emanuele - Consigliere	Sì
11.	Giust.
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 2

Assume la Presidenza **CHIABERTO Emilio Stefano**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 25/05/2022

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLE RATE E
DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2022.**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma, 738, della Legge 27 dicembre, n.160 che prevede che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n.147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dal comma 641 e ss. della sopracitata legge;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

DATO ATTO che ai sensi del DM 02/03/2022, per l'esercizio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 31 maggio 2022 con conseguente autorizzazione dell'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 aggiornato al D. Lgs 118/2011;

PRESO ATTO che il termine di approvazione del PEF TARI e tariffe è stato differito al 31 maggio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 29/04/2022 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti , al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità n.158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità n.238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione dell'Autorità n.493/2020/R/rif, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità n.138/2021/R/rif recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione dell'Autorità n.363/2021/R/rif “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione dell'Autorità n.2/2021/DRIF con la quale l'ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;

Richiamata la deliberazione n. 11 del 31/05/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025, predisposto ai sensi della Deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/rif. del 03/08/2021 e s.m.i. e approvato dal Consorzio Ambiente Dora Sangone con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.11 del 27/04/2022;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi ”;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, nella misura del 5%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del già citato Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 07/08/2020;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ";

VISTO l'art.4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 secondo il quale "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore il 01 gennaio 2022, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

RITENUTO allo scopo di stabilire, per l'anno 2022, che il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 31/10/2022;
- rata 2: 30/11/2022;

RITENUTO altresì di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione entro il 30/11/2022;

RITENUTO di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante versamento modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2001, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Generale delle Entrate, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lsg. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO l'articolo 3 del Regolamento Generale delle Entrate che prevede che questa Amministrazione gestisca direttamente l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate comunali;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b punto 7), del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria Dott.ssa Barbara Blandino, nominata con Deliberazione C.C. n. 21 del 30/11/2020 – Triennio 2021/2022/2023;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021 relativo all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie inerenti le entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legge 06/05/2014, n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

- Di determinare per l'anno 2022 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

A) Utenze domestiche PARTE FISSA

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)
1 componente	€ 0,29586
2 componenti	€ 0,34518
3 componenti	€ 0,38040
4 componenti	€ 0,40858
5 componenti	€ 0,43675
6 o più componenti	€ 0,45789

A) Utenze domestiche PARTE VARIABILE

Nucleo familiare	Coefficiente Kb	Cu (€/Kg)	Quv	Quota variabile per nucleo familiare
1 componente	0,60	0,19180	557,29805	€ 67,24910
2 componenti	1,40	0,19180	557,29805	€ 156,91457
3 componenti	1,80	0,19180	557,29805	€ 201,74731
4 componenti	2,20	0,19180	557,29805	€ 246,58004
5 componenti	2,90	0,19180	557,29805	€ 325,03733
6 o più componenti	3,40	0,19180	557,29805	€ 381,07825

B) Utenze non domestiche

COMUNI FINO A 5.000 abitanti			
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,16082	€ 0,43768
102	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,33672	€ 0,92755
103	Stabilimenti balneari	€ 0,19097	€ 0,52354
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,15077	€ 0,42085
105	Alberghi con ristorante	€ 0,53774	€ 1,47971
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,40205	€ 1,10263
107	Case di cura e riposo	€ 0,47743	€ 1,31642
108	Uffici, agenzie	€ 0,50256	€ 1,38207
109	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 0,27641	€ 0,75753
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,43723	€ 1,19690
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,53774	€ 1,48139
112	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 0,36184	€ 0,99321
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,46236	€ 1,27097
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,21610	€ 0,58919
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,27641	€ 0,75753
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 2,43239	€ 6,67805
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,82932	€ 5,01990
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,88451	€ 2,42915
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,77394	€ 2,11940

120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,04551	€ 8,36986
121	Discoteche, night club	€ 0,52266	€ 1,44099

- Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

- Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;

- Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01 gennaio 2022;

- Di approvare, per l'annualità 2022, la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo TARI (tassa rifiuti) come indicati nella seguente tabella:

Rata di versamento	Scadenza
Prima rata	31 ottobre 2022
Seconda rata	30 novembre 2022
Unica soluzione	30 novembre 2022

- Di trasmettere entro il 14 ottobre la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma esclusivamente in via telematica mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

-Di trasmettere la presente deliberazione al C.A.D.O.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone) come da richiesta effettuata con nota prot. n. 0000718 del 28/04/2022 – Ns. prot.n. 0001697 del 28/04/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presenti n. 8
Astenuti: n. =
Voti favorevoli: n. 8

Votanti: n. 8
Voti contrari: n. =

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta;
- Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013, n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti n. 8
Astenuti: n. =
Voti favorevoli: n. 8

Votanti: n. 8
Voti contrari: n. =

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere con gli atti conseguenti per la gestione del tributo.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente
CHIABERTO Emilio Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE